

L'ORA SRL

**Relazione Unitaria del Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale sul
bilancio al 31 dicembre 2020**

Relazione unitaria del collegio sindacale ai soci

Ai soci della società L'ORA SRL

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la *“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39”* e nella sezione B) la *“Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.”*.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., della Società L'ORA SRL, costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.

Non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio in quanto la documentazione pervenuta, in particolar modo il piano finanziario, risulta ancora carente e non permette di esprimere pareri in merito alla capacità della società di adempiere le proprie obbligazioni nei dodici mesi successivi alla chiusura di esercizio e di verificare la sussistenza del postulato di continuità aziendale.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Applicazione dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” della Nota integrativa, in cui gli Amministratori riportano che “L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo 2020 dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto notevoli conseguenze anche a livello economico.

Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di rimessaggio imbarcazioni, cantiere nautico e gestione di impianti sportivi tra cui le Piscine di Lovere, rientra fra quelle che hanno subito sospensioni a causa dei provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 febbraio 2020 e seguenti.

Nel periodo di sospensione la società ha attivato i seguenti ammortizzatori sociali:

- Cassa Integrazione Ordinaria - FIS per la totalità dei dipendenti comparto piscine.
 - Cassa Integrazione Ordinaria - FIS per alcuni dipendenti degli altri comparti solo per alcuni periodi.
- Contemporaneamente sono state avviate nuove procedure al fine di poter svolgere le attività consentite garantendo il rispetto delle misure volte al contenimento della diffusione del virus:
- introduzione del "lavoro agile" per l'area amministrativa per brevi periodi;
 - riorganizzazione dell'attività con diverse mansioni, su più turni e distanziamento il più possibile le postazioni lavorative per le operazioni di cantiere e rimessaggio.

Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, si evidenzia che la società ha posto in essere tutte le misure di prevenzione previste dal Protocollo condiviso del 14.03.2020 e successive modifiche e integrazioni, garantendo sempre adeguato distanziamento interpersonale e dotando tutti i dipendenti di idonei DPI.

La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale:

- differimento di versamenti fiscali, contributi;
- moratorie mutui ed altre misure di sostegno;

Sulla base di quanto avvenuto si ritiene opportuno esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà sull'andamento societario.

Si segnala che, dall'osservazione dei dati consuntivi di tutto l'esercizio 2020, emerge una significativa riduzione del fatturato del comparto piscina e una conseguente riduzione delle ore lavorate.

Si osserva come le iniziative intraprese e volte al contenimento della diffusione del virus hanno influenzato la normale operatività. In particolare, si ritiene che la chiusura del comparto piscina per lungo tempo ha comportato una rilevante riduzione degli incassi previsti, con conseguente aggravio per l'economia aziendale.

Sono emerse delle incertezze che riguardano il risultato economico e la situazione finanziaria della società. Al riguardo sono state intraprese adeguate iniziative.

Per quanto attiene l'aspetto economico sono stati attuati aumenti delle entrate mediante revisione dei canoni delle stallie e dei servizi del porto, unitamente all'adeguamento del costo utilizzo parcheggio.

Dal punto di vista dei costi, oltre al contenimento dei costi di materiali e servizi, particolare attenzione è stata riservata ai costi relativi al personale dipendente, con la riduzione di due unità lavorative nell'anno 2021 rispetto al 2020. Anche l'apertura delle piscine sarà calibrata e contenuta negli orari giornalieri.

Dal punto di vista finanziario, con la ripresa delle attività economiche presenti, sono in fase di definizione gli importi dovuti dai conduttori e la pianificazione degli incassi dei canoni di locazione arretrati, la contemporanea ripresa degli incassi canoni correnti. Inoltre sono state formalizzate le richieste per la prosecuzione della moratoria delle rate dei mutui in essere con la Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio. Con queste azioni, senza nascondere le difficoltà oggettive del momento, si ritiene di poter affrontare il nuovo esercizio sociale con maggiore serenità, con la liquidità necessaria per far fronte agli impegni assunti, e nel contempo ritenere escluso il rischio di crisi aziendale.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio sono state applicate le norme civilistiche in vigore e sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto della "funzione economica" dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo, ma prima della redazione del Bilancio.

Si segnala che nel periodo di tempo intercorso tra la data di riferimento del Bilancio e la data di redazione della presente Nota Integrativa non sono intervenuti fatti che comportino una rettifica dei dati di Bilancio. In relazione al presente bilancio si ritiene applicabile la deroga alla prospettiva della continuità aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell'OIC 11, non essendone ricorsi i presupposti nel bilancio

precedente. Come previsto dal comma 2 dell'art. 38-quater è possibile applicare la deroga poiché nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 la società non si è avvalsa della deroga prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 40/2020 poiché esisteva la continuità;

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quella prevista dall'articolo 2423-ter e seguenti del C.C.:

per ogni voce di Bilancio è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;

non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista un valore corrispondente nella stessa voce dell'esercizio precedente;

la presentazione e la classificazione delle voci è stata mantenuta allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni;

non sono stati effettuati apporti di patrimoni destinati a specifici affari ai sensi dell'articolo 2447- septies; le imposte sul reddito sono state distinte in correnti, anticipate e differite.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, sulla base di corretti principi contabili, sono stati oggetto di approfondita valutazione relativamente alla collocazione delle poste di Bilancio.

Gli amministratori, per maggiore chiarezza e trasparenza, inseriscono nel presente bilancio il rendiconto finanziario anche se non è tassativamente richiesto.

La presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del C.C., contiene per completezza di informazione, oltre ai prospetti numerici del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, anche il prospetto di sintesi iniziale e finale del Patrimonio.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di Euro, può accadere che in taluni prospetti, la somma dei dati di dettaglio differisca dall'importo totale.”

E' stato argomentato pertanto che si rende applicabile la deroga al principio di continuità aziendale. Tuttavia le società che si avvalgono della deroga descritta devono darne informazione nella descrizione delle politiche contabili di cui al punto 1) dell'art. 2427 c.c.

In particolare però, nella nota integrativa occorre anche descrivere:

- le eventuali significative incertezze in merito alla capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;

- gli eventuali fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;

- gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa del bilancio 2020 occorre darne notizia, approfondendo i prevedibili effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Di tutta questa informativa, nonché degli aspetti finanziari connessi e relativi alla capacità della società di adempiere le proprie obbligazioni nei dodici mesi successivi alla data di riferimento del Bilancio di Esercizio il Collegio ritiene che la medesima informativa sia carente in merito al bilancio di esercizio che nella documentazione di supporto. Pertanto il Collegio non è in grado di esprimersi sulla correttezza della deroga applicata al principio di continuità aziendale né sulla sussistenza dei postulati di continuità aziendale.

Altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori nel valutare i presupposti di applicabilità della deroga ex art. 7 D.L. n. 23/2020, riferiscono, nel bilancio d'esercizio, di aver ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi successivi a detta data, come previsto dal citato Documento interpretativo OIC 6.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione, come attestato nel Bilancio di Esercizio, ha effettuato la verifica del valore delle attività mediante impairment test.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- per i motivi suesposti siamo giunti ad una conclusione sull'impossibilità di esprimere un giudizio sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione in particolare sull'impatto prodotto dall'emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell'esercizio 2021 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, riteniamo di dubitare sulla capacità della società di far fronte autonomamente e regolarmente ai propri impegni.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da COVID19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c., e hanno esercitato la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).

In considerazione della deroga contenuta nell'art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I soci hanno rinunciato ai termini per il deposito dei documenti di bilancio presso la sede della società.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio non risulta essere in grado di formulare la proposta circa l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.

B4) Osservazioni e proposte in ordine alla relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016

Il Consiglio di Amministrazione, unitamente al progetto di Bilancio di Esercizio 2020, nella propria seduta del 3 giugno 2021, ha approvato la relazione in oggetto.

Nelle conclusioni di tale relazione, in cui, peraltro si dichiarano non disponibili una serie di elementi finanziari prospettici (esempio DSCR), gli amministratori dichiarano: "I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere."

Alla luce delle considerazioni già esposte nei paragrafi precedenti siamo impossibilitati ad esprimere un giudizio per carenza di pianificazione finanziaria, attestata dallo stesso Consiglio nella relazione, e riteniamo di dubitare sulla capacità della società di far fronte autonomamente e regolarmente ai propri impegni. Si rinnova l'invito a trovare soluzioni per apportare nuova finanza propria alla società.

Loveve (BG), 25 giugno 2021

Il collegio sindacale

Francesco Bettoni (Presidente)

Elio Macario (Sindaco effettivo)

Laura Stoppani (Sindaco effettivo)

Il sottoscritto Catalini Dario, nato a Lovere il 25.08.1952 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'Amministratore
(Ing. Catalini Dario)